

Direttive per i soggiorni di mobilità

del 25.11.2024 (stato al 25.11.2024)

Il Rettorato, sentito il Comitato di Direzione, adotta:

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 Scopo	<ol style="list-style-type: none">1 Le presenti Direttive hanno lo scopo di disciplinare l'ammissione, il processo di selezione e la gestione di un soggiorno di mobilità da parte di uno studente immatricolato all'USI2 Per quanto non espressamente disciplinato nelle presenti Direttive, si applicano le basi legali delle Facoltà in materia di mobilità studentesca.3 Nelle presenti Direttive, i termini che citano persone di genere maschile si riferiscono a persone di tutti i generi.
Art. 2 Campo di applicazione	<ol style="list-style-type: none">1 Le presenti Direttive si applicano agli studenti immatricolati all'USI che desiderano effettuare un periodo di mobilità.
Art. 3 Studente di mobilità e tipi di mobilità	<ol style="list-style-type: none">1 Lo studente di mobilità è quello studente che decide, di sua iniziativa, di partecipare a un programma di scambio a fini di studio.2 Lo studente può scegliere tra diversi tipi di mobilità, nel modo più confacente al suo percorso di studio. I diversi tipi di mobilità sono indicati alla pagina web dedicata del Servizio relazioni internazionali e mobilità dell'USI (di seguito "il Servizio").
Art. 4 Status dello studente di mobilità	<ol style="list-style-type: none">1 Durante il periodo di mobilità, lo studente resta immatricolato presso l'USI.2 In particolare, egli rimane altresì soggetto alle condizioni previste dal Regolamento degli Studi della Facoltà di appartenenza per l'ottenimento del titolo.3 Allo studente di mobilità viene applicata la tassa semestrale ridotta del 50% nei casi previsti dall'art. 15 cpv. 5 del Regolamento generale per le ammissioni e le immatricolazioni.
Art. 5 Servizio relazioni internazionali e mobilità	<ol style="list-style-type: none">1 Il Servizio relazioni internazionali e mobilità è il Servizio USI preposto alla gestione amministrativa degli scambi di mobilità degli studenti.2 Il Servizio collabora strettamente con i direttori dei programmi di studio, con i delegati per gli esami e con le segreterie degli studi per tutte le questioni di natura accademica.

Art. 6
Iscrizione ai
programmi di
mobilità

- 1 La partecipazione a un programma di mobilità è soggetta a bando di concorso.
- 2 Lo studente che intende effettuare un periodo di mobilità deve presentare la propria candidatura in applicazione dello specifico bando.
- 3 Il Servizio pubblica sulla propria pagina internet del sito USI le date, le scadenze, la lista dei documenti necessari e le modalità di iscrizione al bando.
- 4 Lo studente effettua la propria iscrizione tramite l'apposita piattaforma Mobility Online.
- 5 Le candidature incomplete o inviate dopo il termine di scadenza non vengono considerate.

Art. 7
Learning
Agreement

- 1 Ai fini dello svolgimento del periodo di mobilità, lo studente è tenuto a fornire il documento intitolato "Learning Agreement", debitamente compilato. Il Learning Agreement deve essere compilato digitalmente sulla piattaforma Mobility Online. Esso deve altresì essere aggiornato nel corso del periodo di mobilità.
- 2 Il Learning Agreement è il documento che indica i corsi che lo studente andrà a svolgere presso l'università ospitante. Esso consente altresì il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente presso l'università di destinazione ai fini del percorso formativo in USI.
- 3 Il Learning Agreement ha le finalità seguenti:
 - a. confermare l'accettazione dei corsi che lo studente seguirà presso l'università di destinazione;
 - b. garantire il riconoscimento dei crediti ottenuti presso l'università di destinazione.
- 4 Il Learning Agreement deve essere approvato dall'università di destinazione, come pure dalla figura di riferimento del programma di studio USI a cui lo studente è immatricolato.
- 5 La versione finale del Learning Agreement deve essere approvata prima dello svolgimento del periodo di mobilità, ma, in ogni caso, entro un mese dall'inizio del periodo di scambio.
- 6 In caso di mancata approvazione del Learning Agreement, il riconoscimento degli esami sostenuti in mobilità e il trasferimento dei relativi crediti non possono essere garantiti.
- 7 È responsabilità dello studente completare tutti i passaggi necessari al fine dell'approvazione del Learning Agreement e del riconoscimento dei crediti ottenuti in mobilità.
- 8 Per una corretta compilazione e gestione del Learning Agreement si veda il "Manuale d'Uso del Learning Agreement" e il documento "Fields for Learning Agreement".

Art. 8
Borse di studio
SEMP

- 1 Il programma SEMP (Swiss-European Mobility Programme) dell'Agenzia Nazionale Movetia prevede un sostegno economico (borsa di studio SEMP) per tutti gli studenti che decidono di svolgere il periodo di mobilità presso un'università di un Paese europeo o extra-europeo.
 - 2 Il budget complessivo e l'importo della borsa vengono decisi dall'Agenzia Nazionale Movetia e comunicati agli istituti di formazione superiore nel corso del mese di giugno dell'anno corrente. L'Università della Svizzera italiana comunica quindi agli studenti l'eventuale erogazione della borsa nel corso dell'estate.
 - 3 Qualora il budget lo permetta, la borsa viene assegnata d'ufficio a tutti gli studenti interessati, senza che questi debbano farne specifica richiesta.
-

Titolo II – Disposizioni per le singole Facoltà

Capitolo I – Accademia di architettura

Art. 9
Possibilità di
svolgimento e
durata del
periodo di
mobilità

1 La possibilità di svolgere un periodo di mobilità, come pure la durata massima dello stesso possono variare a dipendenza del programma di studio a cui è immatricolato lo studente.

2 Nello specifico:

Accademia di architettura	
Bachelor in Architettura	3° anno bachelor, massimo 2 semestri
Master in Architettura	Mobilità non ammessa
Master in Storia e Teoria dell'Arte e dell'Architettura	Per la mobilità di questi studenti valgono i medesimi criteri applicabili alla Facoltà di comunicazione, cultura e società. Si rimanda dunque agli articoli 18 e seguenti delle presenti Direttive.

3

Art. 10
Candidature

1 L'Accademia di architettura pone dei requisiti minimi ai propri studenti per potersi candidare a un periodo di mobilità. Tali requisiti sono indicati nella Direttiva per la mobilità universitaria dell'Accademia di architettura.

2 Gli studenti che non soddisfano tutti i requisiti posti dalla Facoltà, nonché i requisiti indicati nella presente Direttiva, non possono essere ammessi al programma di mobilità.

Art. 11
Scelta delle
mete di
scambio e
selezione

1 Sul formulario di iscrizione alla mobilità, ogni candidato può indicare al massimo 5 scelte preferenziali relative alla meta di scambio.

2 Dopo la chiusura delle iscrizioni, vengono esaminate tutte le candidature ricevute e viene stilata una graduatoria. Sulla base della stessa, vengono assegnati un massimo di 30 posti di mobilità presso le università partner dell'Accademia di architettura.

3 Maggiori dettagli relativi alla graduatoria di cui al capoverso 2 sono previsti nella Direttiva per la mobilità universitaria dell'Accademia di architettura.

4 La selezione appena descritta avviene solo una volta all'anno durante il mese di febbraio.

Art. 12
Assegnazione
delle mete di
destinazione

1 L'attribuzione di un posto di mobilità presso una delle università partner dell'Accademia di architettura viene effettuata secondo la graduatoria di cui all'articolo 11, tenuto conto dei posti a disposizione e delle preferenze espresse dal candidato.

2 Nel caso in cui il candidato indichi solo una meta di destinazione sul formulario di iscrizione e qualora egli non venga selezionato per questa medesima destinazione, gli verrà proposta un'altra meta con posti ancora liberi.

3 Nel caso in cui dovessero pervenire più di 30 candidature, gli studenti dal 31° rango in poi vengono messi in lista d'attesa.

4 A ciascuno dei 30 studenti selezionati viene individualmente comunicata per iscritto la destinazione assegnata.

Art. 13 Sblocco della lista d'attesa – mancata conferma	<ol style="list-style-type: none">1 I 30 studenti selezionati per il periodo di mobilità devono confermare l'accettazione del posto entro due giorni dalla comunicazione dell'assegnazione della meta di scambio.2 I posti non confermati entro tale termine verranno distribuiti agli studenti in lista d'attesa.3 Gli studenti in lista d'attesa a cui non viene assegnata una destinazione vengono informati per iscritto della mancata assegnazione.
Art. 14 Sblocco della lista d'attesa – rinuncia alla destinazione assegnata	<ol style="list-style-type: none">1 Qualora, dopo averla ufficialmente confermata (cfr. art. 13 cpv. 1), uno studente comunichi di voler rinunciare allo svolgimento di un periodo di mobilità verso la meta di destinazione assegnatagli, la sua destinazione verrà riassegnata a un candidato in lista d'attesa. Ciò a condizione che i tempi di nomina e di iscrizione presso l'università ospitante lo permettano. In caso contrario, la destinazione non viene più assegnata.2 Lo studente che, dopo aver confermato l'accettazione della meta di destinazione assegnatagli (cfr. art. 13 cpv. 1), decide di rinunciarvi viene posizionato all'ultimo posto della lista d'attesa.
Art. 15 Ritiro dalla mobilità	<ol style="list-style-type: none">1 Lo studente che intende rinunciare alla mobilità deve comunicarlo tempestivamente per iscritto al Servizio.2 In caso di mancata partenza per la meta di scambio, allo studente verrà applicata la tassa di immatricolazione integrale (cfr. art. 15 Regolamento generale per le ammissioni e le immatricolazioni).3 In caso di rientro anticipato dal periodo di mobilità, la quantificazione della tassa di immatricolazione viene valutata sulla base del caso concreto, in ossequio al principio di proporzionalità.4 Lo studente è altresì tenuto al rimborso della borsa di studio SEMP, conformemente alle modalità e condizioni stabilite dall'Agenzia Nazionale Movetia.
Art. 16 Esami per studenti in scambio nel Semestre Primavera	<ol style="list-style-type: none">1 Gli studenti dell'Accademia di architettura che intendono partire per un periodo di mobilità durante il semestre primaverile devono obbligatoriamente sostenere gli esami della sessione invernale durante la sessione straordinaria di recupero (settembre) nel caso in cui l'inizio del semestre di scambio si sovrapponga con la sessione esami invernale in USI.
Art. 17 Master in Storia e Teoria dell'Arte e dell'Architettura	<ol style="list-style-type: none">1 Sebbene questo programma di studio afferisca all'Accademia di architettura, il Master in Storia e Teoria dell'Arte e dell'Architettura beneficia degli accordi della Facoltà di comunicazione, cultura e società, data la sua natura umanistica.2 Valgono quindi gli stessi criteri applicabili alla Facoltà di comunicazione, cultura e società. Gli studenti di questo programma di studio si possono riferire agli artt. 18 e seguenti delle presenti Direttive.
<hr/> Capitolo II – Facoltà di scienze biomediche, Facoltà di comunicazione, cultura e società, Facoltà di scienze economiche, Facoltà di scienze informatiche	
Art. 18 Possibilità di svolgimento e durata del periodo di mobilità	<ol style="list-style-type: none">1 La possibilità di svolgere un periodo di mobilità, come pure la durata massima dello stesso possono variare a dipendenza del programma di studio a cui è immatricolato lo studente.2 Gli studenti immatricolati nel semestre primaverile il cui piano degli studi differisce da quello tradizionale devono rivolgersi al Servizio relazioni internazionali e

mobilità al fine di determinare quale semestre sia più idoneo allo svolgimento di un periodo di mobilità.

³ Nello specifico:

Programma di studio	Periodo possibile per lo scambio
Bachelor in Comunicazione	3° anno, massimo 1 semestre
Bachelor in Data Science	3° anno, massimo 2 semestri
Bachelor in Scienze economiche	3° anno, massimo 2 semestri
Bachelor in Filosofia	3° anno, massimo due semestri per gli studenti con la specializzazione "Filosofia". Mobilità non ammessa per le altre specializzazioni.
Bachelor in Lingua, letteratura e civiltà italiana	3° anno, massimo 1 semestre
Bachelor in Scienze informatiche	3° anno, massimo 1 semestre
Master in Artificial Intelligence	2° anno, Semestre Autunnale
Master in Cognitive Psychology in Health Communication	Mobilità non ammessa in quanto è un joint degree con l'Università Vita-Salute San Raffaele.
Master in Communication, Management and Health	2° anno, Semestre Autunnale
Master in Computational Science	2° anno, Semestre Autunnale
Master in Corporate Communication	2° anno, Semestre Autunnale
Master in Digital Fashion Communication	Mobilità non ammessa in quanto è un double degree con l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Master in Economia e politiche internazionali	Mobilità non permessa in quanto è un double degree con ASERI dell'Università Cattolica del Sacro Cuore
Master in Economics	2° anno, Semestre Autunnale
Master in European Studies in Investor Relations and Financial Communication	Mobilità non ammessa in quanto è un joint degree con l'Università Cattolica del Sacro Cuore
Master in Finance	2° anno, Semestre Primaveraile
Master in Financial Technology & Computing	2° anno, Semestre Primaveraile
Master in Informatics	2° anno, Semestre Autunnale
Master in International Tourism	2° anno, Semestre Autunnale
Master in Lingua, letteratura e civiltà italiana	2° anno, Semestre Autunnale
Master in Management	2° anno, Semestre Autunnale
Master in Management and Informatics	2° anno, Semestre Primaveraile
Master in Marketing and Transformative Economy	2° anno, Semestre Autunnale
Master in Media Management	2° anno, Semestre Autunnale o Semestre Primaveraile
Master in Medicine	Si rimanda alle basi legali di Facoltà
Master in Philosophy	2° anno, Semestre Autunnale o Semestre Primaveraile
Master in Public Management and Policy	2° anno, Semestre Autunnale
Master in Software and Data Engineering	2° anno, Semestre Autunnale
Master in Storia e Teoria dell'Arte e dell'Architettura	2° anno, Semestre Autunnale

**Art. 19
Studenti in
scambio nel
Semestre
Primaveraile**

- ¹ Gli studenti il cui programma di studio permette la mobilità durante il semestre primaveraile devono verificare con attenzione le date di inizio del semestre presso l'università di destinazione.
- ² Essi possono decidere di sostenere gli esami della sessione invernale durante la sessione straordinaria di recupero (settembre) nel caso in cui l'inizio del semestre di scambio si sovrapponga con la sessione esami invernale in USI.

Art. 20
Requisiti minimi per la candidatura al periodo di mobilità

- 1 Si possono candidare a un periodo di mobilità gli studenti del 2° anno di Bachelor e gli studenti del 1° anno di Master regolarmente immatricolati ad un programma di studi presso l'Università della Svizzera italiana, che soddisfino, cumulativamente, i seguenti requisiti:
 - a. relativamente alla loro situazione accademica, la media dei risultati di esame conseguiti è superiore al 6.0 e il numero di crediti (ECTS) ottenuti è in linea con gli esami previsti dal piano degli studi. Ulteriori requisiti minimi possono essere posti per alcune destinazioni specifiche;
 - b. dispongono di un livello minimo pari al B2 nella lingua in cui sono intenzionati a studiare.

Art. 21
Idoneità dei candidati

- 1 Le candidature ricevute vengono valutate ai fini di determinare l'idoneità dei candidati allo svolgimento di un periodo di mobilità. A tal fine, vengono valutati gli elementi seguenti:
 - a. la corretta presentazione della domanda di candidatura, completa di tutta la documentazione allegata;
 - b. la coerenza del programma di studio con la durata della mobilità così come prevista nella candidatura e l'appropriato inserimento del periodo all'estero nella fase degli studi dello studente;
 - c. la valutazione della media ponderata dei crediti acquisiti;
 - d. le competenze linguistiche relative alla lingua inglese e/o del paese ospitante;
 - e. il rispetto dei requisiti d'ammissione posti dall'università partner.
- 2 Il controllo formale delle candidature viene effettuato dal Servizio relazioni internazionali e mobilità.
- 3 Le candidature ritenute non idonee rispetto agli elementi summenzionati non vengono considerate. La relativa decisione viene comunicata per iscritto al candidato.

Art. 22
Scelta della meta di destinazione

- 1 Il candidato può compilare un solo formulario di iscrizione per semestre di scambio ed esprimere fino a un massimo di 2 scelte preferenziali in merito alla meta di destinazione.
- 2 È possibile scegliere diverse tipologie di mobilità.

Art. 23
Selezione delle candidature – Graduatoria

- 1 A garanzia di un'assegnazione equa dei posti di mobilità, viene stilata una graduatoria delle candidature pervenute. Tale graduatoria è determinata attraverso la somma del valore numerico assegnato ad ognuno dei seguenti criteri:
 - a. anno di iscrizione (cfr. art. 24);
 - b. crediti ottenuti fino alla scadenza del termine di iscrizione (cfr. art. 25);
 - c. media ponderata complessiva (cfr. art. 26);
 - d. certificazioni linguistiche (cfr. art. 27).
 - 2 La selezione avviene due volte l'anno: in febbraio e in settembre. Gli studenti che sottopongono la candidatura in settembre potranno scegliere tra i posti disponibili rimasti.
-

Art. 24 Anno di iscrizione	Bachelor	Punti	Master	Punti
	Secondo anno	10		Primo anno
Terzo anno	10		Secondo anno	10
Ripetente	5		Ripetente	5
Fuori corso	0		Fuori corso	0

Art. 25 Crediti ottenuti fino al momento della selezione	Bachelor:			
	Numero crediti SA	Punti	Numero crediti SP	Punti
81.00 – 90.00+	10		111.0 – 120.00	10
60.00 – 80.99	5		60.00 – 110.99	5
42.00 – 59.99	1		42.00 – 59.99	1
00.00 – 41.99*	0		00.00 – 41.99	0
	Master:			
	Numero crediti SA	Punti	Numero crediti SP	Punti
	24.00 – 30.00+	10	48.00 – 60.00+	10
	13.50 – 23.99	5	39.00 – 47.99	5
	00.00 – 13.49	0	– 38.99	0

Art. 26
Media
ponderata
complessiva

La media ponderata viene sommata al relativo punteggio, in modo che risulti il criterio con più valenza.

9.5 – 10.0	40
9.0 – 9.49	38
8.5 – 8.99	36
8.0 – 8.49	34
7.5 – 7.99	32
7.0 – 7.49	30
6.5 – 6.99	28
6.0 – 6.49	

Esempio: media 8.54 --> $36 + 8.54 = 44.54$

Art. 27 Certificazioni linguistiche	B1 = 2	B1+ = 3	B2 = 5	B2+ = 7	C1 = 10	C1+ = 12	C2 = 13
1	Gli studenti madrelingua ottengono 14 punti. Si considera madrelingua lo studente che abbia frequentato almeno l'intero ciclo di scuola superiore secondaria e ottenuto il relativo diploma nel paese o nella scuola in cui la lingua oggetto di valutazione è considerata lingua ufficiale.						
2	Il solo fatto di frequentare un programma di studio in inglese non dà diritto a un punteggio per la competenza linguistica ai fini della graduatoria.						
3	Allo studente che non presenta nessun certificato linguistico verranno assegnati 0 punti.						

Art. 28
Assegnazione

1 Sulla base della graduatoria stabilita vengono assegnati i posti disponibili presso le università partner dell'USI, tenendo conto delle preferenze espresse dal candidato.

della meta di scambio	<ol style="list-style-type: none">2 Qualora un candidato non venga selezionato per la destinazione che corrisponde alla sua prima scelta, egli è considerato come automaticamente candidato per la destinazione di sua seconda scelta e concorre insieme ai candidati che hanno indicato questa destinazione come loro prima o seconda scelta.3 In caso di pari merito tra due o più candidati, verrà data precedenza agli studenti che non hanno mai svolto un periodo di mobilità in precedenza rispetto a coloro che ne abbiano già usufruito. Ai fini dell'assegnazione, si potranno inoltre considerare il parere del direttore del programma di studio a cui lo studente è immatricolato, come pure la lettera di motivazione presentata dallo studente.4 La decisione di assegnazione della meta di scambio non è negoziabile.
Art. 29 Programmi di scambio strutturati	<ol style="list-style-type: none">1 I posti di mobilità previsti per i programmi di scambio strutturati saranno assegnati in modo prioritario agli studenti del programma di studio a cui lo scambio strutturato è dedicato.
Art. 30 Summer School	<ol style="list-style-type: none">1 Gli studenti interessati a frequentare una Summer School devono considerare che solo un numero determinato di crediti può essere ottenuto tramite questo tipo di mobilità. Per maggiori dettagli, si vedano in merito le basi legali per la mobilità delle singole Facoltà.2 Per le Summer School organizzate dalle università partner dell'USI i cui posti vengono scalati dal numero di posti per la mobilità tradizionale, la priorità nell'assegnazione di tali posti sarà data agli studenti di mobilità tradizionale.
Art. 31 Richiesta di cambiamento della meta di destinazione	<ol style="list-style-type: none">1 Di regola, la meta di destinazione assegnata non può essere cambiata.2 In situazioni eccezionali e comprovate, il Servizio può valutare una richiesta in questo senso da parte dello studente. Eventuali concessioni possono essere fatte solo se non sussiste un impatto diretto sulla graduatoria e sugli altri studenti.
Art.32 Rinuncia alla mobilità	<ol style="list-style-type: none">1 Lo studente che intende rinunciare allo svolgimento del periodo di mobilità deve darne tempestiva comunicazione scritta al Servizio.2 Qualora i tempi lo permettano, il posto di mobilità può essere riassegnato a uno studente precedentemente non selezionato. In caso contrario il posto resta non assegnato.3 La graduatoria non viene ripetuta.
Art. 33 Requisiti per la partenza verso la meta di scambio	Si rinvia alle basi legali relative alla mobilità delle singole Facoltà.
Art. 34 Sessione esami di recupero (settembre)	Gli studenti interessati alla mobilità devono considerare che spesso l'inizio del semestre autunnale presso l'università di destinazione può sovrapporsi alla sessione esami di recupero di settembre. Si consiglia quindi di ottemperare ai requisiti per poter partire tenendo conto di questo aspetto.
Art. 35 Programma di mobilità Freemover	Lo studente interessato a trascorrere un periodo di studio presso un'università con la quale l'USI non ha concluso un accordo bilaterale deve organizzare il soggiorno individualmente, con un eventuale e limitato supporto da parte del Servizio relazioni internazionali e mobilità.

Titolo III – Svolgimento della mobilità

- Art. 36**
Il soggiorno di mobilità
- 1 Lo studente che decide di intraprendere una mobilità per fini di studio è ambasciatore dell'Università della Svizzera italiana presso le università partner. È quindi richiesto un comportamento consono, nonché il rispetto delle regole poste dall'università di destinazione.
 - 2 In particolare, l'USI pone l'accento su questi aspetti:
 - a. Arrivo e partenza: lo studente è tenuto ad arrivare in tempo per eventuali sessioni di orientamento e a ripartire al termine delle attività accademiche.
 - b. Frequenza dei corsi: la frequenza dei corsi segue le regole dell'università di destinazione. Se questa pone la frequenza obbligatoria, lo studente è tenuto a rispettarla.
 - 3 La frequenza dei corsi in modalità virtuale (o altre modalità che non prevedono la presenza) non sono accettate, salvo per cause di forza maggiore (ad es. ragioni mediche, pandemia).
 - 4 Lo studente di scambio è invitato a partecipare ad eventuali eventi di accompagnamento alla mobilità organizzati dal Servizio.
 - 5 Attività di volontariato, lavori part-time o periodi di stage (curricolare e non) nella nazione/città di destinazione svolti durante lo scambio sono ammessi solo previa richiesta scritta da parte dello studente e solo se sono compatibili con l'attività accademica, che resta l'attività principale dello studente di scambio.

- Art. 37**
Estensione della mobilità
- 1 Si vedano gli artt. 9 e 18 per determinare i programmi di studio che permettono la mobilità estendibile a due semestri.
 - 2 Gli studenti che desiderano fare richiesta di estensione della mobilità devono seguire la seguente procedura:
 - a. Chiedere l'autorizzazione scritta al direttore del programma di studio;
 - b. Comunicare questa volontà al Servizio relazioni internazionali e mobilità, che procederà alla verifica della fattibilità presso l'università di destinazione; si prega di notare che l'estensione equivale a un posto semestrale; se tutti i posti sono già stati assegnati sarà l'università di destinazione ad accettare o meno la richiesta.
 - 3 Una volta approvata l'estensione, lo studente dovrà seguire la procedura amministrativa comunicata dal Servizio.

- Art. 38**
Mancato superamento di uno o più esami presso l'università di destinazione
- 1 Nel caso in cui lo studente in scambio non dovesse superare uno o più esami presso l'università di destinazione, ha a disposizione due possibili soluzioni:
 - a. Sostenere l'esame in una sessione di recupero, se questa opportunità viene offerta dall'università partner; oppure
 - b. Recuperare l'esame all'USI nel semestre successivo. Per questa opzione si prega di consultare il Regolamento degli Studi della Facoltà di appartenenza e, in caso di dubbio, di rivolgersi alla Segreteria degli Studi della propria Facoltà.

Titolo IV – Disposizioni finali

- Art. 39** Le presenti Direttive entrano immediatamente in vigore.
-